

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 28**

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora,  
Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

*presentata in data 3 marzo 2021*

-----

INTERVENTI A FAVORE DEL MOTOTURISMO

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove il mototurismo quale offerta turistica destagionalizzata e specializzata nella scoperta e valorizzazione dei territori attraverso l'utilizzo dei motocicli.

**Art. 2**  
*(Programmazione regionale)*

1. Nell'ambito degli interventi di pianificazione turistica regionale, indicati agli articoli 2 bis e 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e nei limiti delle risorse a disposizione, la Regione individua le iniziative volte allo sviluppo del mototurismo, in particolare:

- a) la promozione, anche in collaborazione con i soggetti attuatori della legge regionale 15 maggio 2017, n. 18 (Promozione di interventi di sostegno e valorizzazione della cultura e della tradizione motoristica della regione Marche), di una rete di itinerari per mototuristi volti alla conoscenza degli aspetti naturalistici, culturali, enogastronomici ed artigianali del territorio;
- b) l'offerta da parte degli operatori del settore turistico, con particolare riferimento alle strutture ricettive, di specifici servizi diretti ai mototuristi;
- c) la realizzazione di itinerari di mototurismo collegati con altri itinerari nazionali ed internazionali che valorizzino in particolare il territorio regionale.

2. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli finanziati sulla base di fondi europei e con gli interventi attuativi della l.r. 18/2017 o con altre azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo 1.

**Art. 3**  
*(Formazione operatori del settore turistico)*

1. La Regione promuove la formazione di operatori che accompagnano singoli o gruppi in itinerari mototuristici, anche avvalendosi del CONI e degli enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti.

2. I programmi dei corsi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale, anche con riguardo agli eventuali crediti formativi già in possesso dei singoli partecipanti, e i relativi percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse a disposizione, negli atti di programmazione in materia di formazione professionale finanziati con fondi re-

gionali o anche con fondi europei. I suddetti percorsi formativi possono essere realizzati anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale).

#### **Art. 4**

*(Elenco regionale)*

1. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista è istituito l'elenco regionale degli accompagnatori mototuristici.

2. L'elenco è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare. All'elenco sono iscritti, su richiesta degli interessati, coloro che hanno partecipato ai corsi di cui all'articolo 3 e, in distinte sezioni, coloro che hanno ottenuto le attestazioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

3. L'elenco ha esclusivamente funzioni informative e conoscitive. L'iscrizione nell'elenco non è condizione per l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni indicate all'articolo 2 sono inserite nella programmazione turistica regionale vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta:

- a) la deliberazione indicata al comma 2 dell'articolo 3 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 4 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

#### **Art. 6**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.